

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 190 / 2023

DEL 22/06/2023

**OGGETTO: OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI
N. 2 LAVORATORI AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT "C") - POSIZIONE
ECONOMICA "C1" - CIG N. Z953BA4398**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 24/03/2023 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore Amministrativo;

PREMESSO che con determinazione n. 433 del 30/11/2022, in esecuzione della delibera di G.C. n. 129 del 08/11/2022, è stata avviata la procedura di affidamento ad Agenzia interinale del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di 2 unità di personale – area degli istruttori (ex cat. C) – posizione economica C1 - Istruttore Amministrativo, per un massimo di 36 ore settimanali ciascuno e per un periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di ulteriori sei;

Rilevato che, in attuazione del Piano dei fabbisogni sottosezione del PIAO 2023-2025 è stata avviata, tra le altre, la procedura di mobilità per n. 1 posto di istruttore area degli istruttori (ex cat. C) nel settore economico/finanziario e che tuttora persiste altresì la necessità, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, anche legate a richieste di mobilità verso l'esterno, di coprire n.1 posto di istruttore area degli istruttori (ex cat. C) anche nel settore amministrativo, in relazione - per entrambe le posizioni - alle previsioni di attivazione di nuovi servizi e comunque di attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;

Ravvisata pertanto, stante quanto sopra, l'urgenza e la necessità di soddisfare le esigenze dell'Ente mediante due assunzioni a tempo determinato, nelle more della copertura a tempo indeterminato delle posizioni interessate, necessarie al Settore Amministrativo ed Economico-Finanziario;

Vista la determinazione n. 485 del 15/12/2022 con la quale si prevedeva di affidare alla Società RANDSTAD ITALIA S.P.A. Italia, con sede a Milano, via R. Lepetit n.8/10, il servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di 2 unità di cat. C – posizione economica C1 -

Istruttore Amministrativo per un massimo di 36 ore settimanali ciascuno e per un periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di ulteriori sei ai sensi della vigente normativa, alle condizioni di cui alla procedura cod. id. n. 162173887 svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel;

Visto l'art. 30 del D. Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il "contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'Agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore";

Tenuto conto che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale – contenuta negli artt. dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell'art. 31, comma 4, e del CCNL del comparto;

Visto l'art. 1 della legge n.120 dell'11/09/2020 e successive modifiche ed integrazioni, che consente l'affidamento diretto entro i limiti in esso richiamati e ritenuto di poter stimare il valore economico della proroga in argomento entro i suddetti limiti;

Richiamati gli articoli 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., e l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., dando atto che: - il fine che si vuole perseguire è quello di assicurare in tempi brevi due unità di personale all' Ente per i diversi settori per sopperire alle temporanee carenze di organico; - l'oggetto del contratto è la fornitura di lavoro agile temporaneo per due figure professionali di Istruttore Amministrativo area degli istruttori (ex cat. C) - posizione economica C1 del vigente CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali per massimo complessive 36 ore settimanali da impiegare nei settori Amministrativo ed Economico Finanziario e che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, la stipula del contratto è disposta tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Dato atto che, con il presente atto viene rispettato il limite delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm.ii;

Considerato che il limite per la spesa di lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 deve risultare contenuto nell'importo annuale di € 57.426,61;

TENUTO CONTO che i prezzi applicati dalla società RANDSTAD ITALIA S.P.A. sono congrui in rapporto alla qualità del servizio prestato;

Preso atto altresì che la società in questione ha sempre svolto il proprio servizio a regola e secondo i termini e le condizioni pattuite in contratto;

PRESO ATTO che per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini Irap, alla luce delle circolari n. 263/E del 12 novembre 1998 e n. 141 del 4 giugno 1998, il lavoro interinale viene equiparato, stante l'analogia della fattispecie, al regime di distacco di personale presso terzi e può pertanto essere applicato al lavoro interinale il comma 1-bis dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997 che prevede che "gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile" e che "nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato tali importi si considerano costi del personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile" nel caso di soggetti (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che determinano il valore della produzione con il metodo "retributivo";

Accertato che: - il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 autorizza espressamente per il triennio 2023/2025 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel

rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile; - il somministratore è tenuto al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, spettante per il profilo professionale calcolato sulla base del CCNL del comparto Funzioni Locali, nonché al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali; - l'utilizzatore è tenuto al rimborso di competenze ed oneri in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 276/2003 ed al versamento dell'IRAP ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 446/97 e sue modifiche ed integrazioni; - il contratto intercorre tra l'Amministrazione utilizzatrice e l'Agenzia di somministrazione mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l'Agenzia; - vengono rispettati i limiti della spesa del personale previsti dalla normativa vigente;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni e secondo quanto in premessa esposto, alla Società RANDSTAD ITALIA S.P.A. Italia, con sede a Milano, via R. Lepetit n.8/10, il servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato di 2 unità di personale – area degli istruttori (ex cat. C) – posizione economica C1 - Istruttore Amministrativo per un massimo di 36 ore settimanali ciascuno e per un periodo di ulteriori mesi sei - a far data dal 27/06/2019 - alle condizioni in premessa esposte e di cui alla procedura cod. id. n. 162173887 svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel;

2. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà al relativo impegno di spesa, tenuto conto che il limite per la spesa di lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 deve risultare contenuto nell'importo annuale di € 57.426,61;

3. di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della stessa;

4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z953BA4398

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 22/06/2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

